STUDIO NOTARILE
dott. FABIO GASPARE PANTE'
Via Victor Hugo, 1 - Ang. Via Orefici - 20123 MILANO
P.IVA 08330220966

Repertorio 16008 Raccolta 8405

V E R B A L E

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato All'Agenzia delle Entrate di Milano 1

Il 18/06/2014
Al n. 15714
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore undici e minuti dieci.
In Milano, in Via Palestro n. 6, presso la sede sociale di Bioera S.p.A.
Avanti a me dottor Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

é personalmente comparso il signor:

- **MAZZARO CANIO GIOVANNI**, nato a Potenza (PZ) il giorno 6 novembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano via Palestro n. 6,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Consigliere della società:

"BIOERA S.P.A."

con sede in Milano, Via Palestro n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 13.000.000,00, iscritta presso nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 03916240371, Repertorio Economico Amministrativo n. 1784826, società che detto comparente dichiara essere quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed essere soggetta a procedura di concordato preventivo.
Si premette:
- che in Milano, Via Palestro n. 6, in data 16 giugno 2014 si è svolta l'assemblea straordinaria e ordinaria della predetta società, ivi convocata in unica convocazione per le ore 11:00, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisando il comparente che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 5 maggio 2014 e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 5 maggio 2014;
- che di tale riunione il comparente ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della verbalizzazione dell'assemblea straordinaria sono stato incaricato io notaio, pure presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento dell'assemblea straordinaria del giorno 16 giugno 2014 della predetta società "Bioera S.p.A.".
"Il giorno 16 giugno 2014 alle ore 11:00, in Milano, Via Palestro n. 6, si è riunita l'assemblea straordinaria della Società

"Bioera S.p.A."

con sede in Milano, Via Palestro n. 6.

L'Ing. Mazzaro Canio Giovanni, Amministratore Delegato della Società, porge agli intervenuti un cordiale saluto ed informa i presenti che hanno giustificato la loro assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Daniela Garnero Santanchè ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Antonio Segni. Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, il socio di maggioranza Biofood Italia S.r.l. propone di designare quale Presidente della presente riunione Assembleare l'Amministratore Delegato Ing. Mazzaro Canio Giovanni. Tutti gli intervenuti approvano la designazione dell'Ing. Mazzaro Canio Giovanni quale Presidente della presente riunione assembleare.

Il Presidente dell'Assemblea propone di designare nella persona del notaio Fabio Gaspare Pantè il Segretario della riunione, per la parte straordinaria. L'assemblea approva all'unanimità la designazione di me Notaio quale segretario della presente riunione.

Il comparente, quale Presidente dell'Assemblea, nel rispetto dell'articolo 9 del Regolamento Assembleare, precisa che la durata massima degli interventi è fissata in 5 minuti e che solo in casi motivati ed eccezionali si valuterà l'opportunità di concedere un maggior tempo, non superiore comunque a 10 minuti complessivi.

Il Presidente dà quindi atto che:

- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 5 maggio 2014;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- il capitale sociale sottoscritto ammonta ad Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni virgola zero zero), interamente versato, ed è suddiviso in numero 36.000.266 (trentasei milioni duecentosessantasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società non possiede azioni proprie.

Dichiara:

- che per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti i signori Mazzaro Canio Giovanni, Amministratore Delegato, Ariel Davide Segre, Consigliere, Domenico Torchia, Consigliere; come già sopra precisato, hanno giustificato la loro assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottoressa Daniela Garnero Santanchè ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Segni;
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi Jean Paul Baroni e Carlo Polito, mentre è assente giu-

stificato il signor Luigi Reale, Presidente del Collegio medesimo.
Il Presidente comunica inoltre:
- che sono presenti un incaricato dell'espletamento dei servizi di segreteria della società SPAFID S.p.A., alcuni consulenti e collaboratori esterni della Società, un rappresentante della Società di Revisione, nonché un analista finanziario, così come consentito dall'articolo 3 del Regolamento Assembleare;
- che, in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. e la dottoressa Daniela Garnero Santanché hanno sottoscritto un accordo, rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, avente ad oggetto, tra l'altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da Biofood Italia S.r.l., direttamente, e da Daniela Garnero Santanché, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., in Bioera S.p.A., accordo successivamente modificato, con riferimento agli strumenti apportati al patto; detto patto parasociale è stato oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile;
- che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.
Invita a questo punto gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma dell'articolo 122 TUF.
Nessuno interviene.
Il Presidente prosegue dichiarando che:
- sono presenti o rappresentati numero 4 (quattro) soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 19.002.669 (diciannove milioni duemila seicentosessantanove) azioni ordinarie per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'articolo 83 *sexies* TUF - ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 52,785% del capitale sociale (capitale sociale complessivamente rappresentato da n. 36.000.266 azioni);
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea. Le deleghe verranno conservate agli atti della Società.
Dichiara quindi che l'assemblea è legalmente costituita in sede straordinaria e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno, che ricorda essere, per la Parte Straordinaria, il seguente:
"Parte straordinaria
1. Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120; delibere inerenti e conseguenti."
Il Presidente rende quindi noto che i soggetti che partecipa-

no, direttamente o indirettamente, all'assemblea in misura superiore al 2% del capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione della Società, risultano essere:
- Mazzaro Canio Giovanni, tramite Biofood Italia S.r.l., per n. 18.008.204 azioni, pari a circa il 50,023% del capitale sociale;
- Daniela Garnero Santanché, tramite D1 Partecipazioni S.r.l., per n. 3.524.556, pari a circa il 9,790% del capitale sociale;
- Davide Mantegazza, tramite Ambrosiana Finanzia S.r.l., per n. 1.029.052 azioni, pari a circa il 2,8585% del capitale sociale,

ed attesta che detti azionisti possono votare nell'odierna assemblea avendo adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF.
Il Presidente invita quindi i presenti a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile, che ricorda essere vietati ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del Regolamento Assembleare.
Precisa che un impianto di registrazione degli interventi è in funzione in aula al solo fine di agevolare la verbalizzazione.
Il Presidente, dopo aver premesso che in qualità di Presidente della riunione si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, dichiara di disporre quanto segue che:
- gli intervenuti possono prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione;
- al fine di effettuare il vostro intervento siete invitati ad alzare la mano e a rispettare i limiti di tempo testé fissati;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una volta sola;
- le risposte potranno essere fornite al termine di tutti gli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano.

Invita quindi a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni.

Nessuno intervenendo, invita altresì coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a darne notizia agli incaricati all'ingresso.
Dichiara altresì che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'odierna adunanza, domande sulle materie dell'ordine del giorno, né richieste di integrazione dell'ordine del giorno.
Fa presente, infine, che in data 30 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione ha redatto una Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pubblicata sul sito Internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale, in Milano, Via Palestro n. 6.

******

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e unico punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria relativo alla *"Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120; delibere inerenti e conseguenti"*.
Il Presidente ricorda preliminarmente che è stato depositato ai sensi di legge, pubblicato sul sito internet della Società nonché messo a disposizione degli azionisti in formato cartaceo nella presente Assemblea, la relazione dell'organo amministrativo sulle materie poste all'ordine del giorno, riportante il testo dettagliato delle modifiche statutarie proposte.
Il Presidente propone di dare per letta la sopra menzionata documentazione, al fine di avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei soci.
Nessuno opponendosi, il Presidente ricorda la necessità di procedere al coordinamento dello statuto sociale vigente alle novità introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 che ha introdotto nel TUF la disciplina in tema di "quote rosa" negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.
In particolare, sottolinea il Presidente, la Società è chiamata a recepire nel proprio Statuto sociale i criteri che garantiscono l'equilibrio tra generi previsti dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del T.U.F., anche alla luce della delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012.
Il Presidente dichiara aperta la discussione con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria per eventuali interventi e domande.
L'azionista signor Carlo Fabris chiede che sia data, cortesemente, prima lettura della proposta di deliberazione.
Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(i) di approvare la proposta di modifica degli Articoli 17 e 25 dello Statuto sociale, nonché l'inserimento dei nuovi Articoli 17-bis e 31 dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera e lo statuto sociale, come modificato, siano iscritti presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati dando mandato al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

Interviene l'azionista signor Carlo Fabris il quale chiede la seguente precisazione: "passiamo direttamente al terzo senza passare dal quinto?".

Il Presidente chiede il mio intervento ed io Notaio preciso all'assemblea che il nuovo articolo 31 dello Statuto, di cui si propone l'inserimento, prevede una disciplina transitoria, nella quale si specifica che per il primo rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti e presenti in questo momento in assemblea è invariato rispetto a quanto sopra indicato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 11:15 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto palese a voce, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato all'assemblea numero 4 (quattro) soggetti legittimati al voto per n. 19.002.669 (diciannove milioni duemila seicentosessantanove) azioni e che pertanto:

- n. 19.002.669 (diciannove milioni duemila seicentosessantanove) azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 52,785% (cinquantadue virgola settecentoottantacinque per cento) del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto,
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 15 dello statuto rinvia.

******

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea straordinaria alle ore 11:17.
A richiesta del comparente si allegano al presente atto:
- sotto la lettera "A", il foglio delle presenze;
- sotto la lettera "B", lo Statuto sociale adeguato alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, come da modificazione approvata in assemblea;
- sotto la lettera "C", copia fotostatica della relazione illustrativa degli amministratori redatta ex 125-ter TUF e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, sulle materie dell'Ordine del Giorno.
Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti venti omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di numero sette fogli ed occupa di numero tredici intere facciate e parte della presente quattordicesima.
F.to CANIO GIOVANNI MAZZARO
FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *

Comunicazione n. 2
ore: 11:05

ALLEGATO "A" AL N. 8105 DI RACCOLTA

BIOERA S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 16 giugno 2014

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 19.002.669 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 52,785 % di n. 36.000.266 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

BIOERA S.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria del 16 giugno 2014

Comunicazione n. 2
ore: 11:05

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	BIOFOOD ITALIA SRL	MAZZARO CANIO GIOVANNI		18.002.091		50,005	11:00						
2	FABRIS CARLO			577		0,002	11:00						
3	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	11:00						
4	AMBROSIANA FINANZIARIA SRL		MANTEGAZZA DAVIDE		1.000.000	2,778	11:05						

Totale azioni in proprio	18.002.669
Totale azioni per delega	1.000.000
Totale generale azioni	19.002.669
% sulle azioni ord.	52,785

persone fisicamente presenti in sala: 4

Allegato "B" al n. 8405 di raccolta

STATUTO

Articolo 1

La società è denominata "Bioera S.p.A." e costituita in forma di società per azioni (di seguito, la "Società").

Articolo 2

La Società ha sede in Milano (MI).
Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.

Articolo 4

La Società ha per oggetto l'esercizio di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.
In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere o titoli di debito emessi da società imprese o altre entità.
La Società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La Società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
La Società ha inoltre per oggetto la prestazione di servizi a favore delle società partecipate (quali, a titolo esemplificativo, servizi di amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione, gestione strategica e sviluppo di *business*).
Inoltre la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate e anche a favore di terzi.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni) interamente versato e rappresentato da n. 36.000.266 (trentaseimilioniduecentosessantasei) azioni prive di valore nominale.
L'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, del codice civile.
La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.
L'Assemblea Straordinaria del 4 novembre 2010 ha deliberato, previa riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2447 Codice Civile, un aumento di capitale strutturato come segue:
(a) riduzione del capitale sociale e contestuale aumento dello stesso a pagamento, in forma scindibile, per

l'ammontare massimo di euro 3.000.000 mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bioera, prive del valore nominale, godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti di Bioera in proporzione alla partecipazione degli stessi posseduta ai sensi dell'art. 2441, comma 1 Codice Civile, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 18° mese successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo;
(b) aumento del capitale sociale a pagamento, in forma inscindibile, per l'ammontare di euro 9.000.000 mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bioera prive del valore nominale, godimento regolare, riservato all'Ing. Mazzaro, o a persona fisica o giuridica da questi indicata, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti di Bioera ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo;
(c) aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per l'ammontare massimo di euro 6.000.000 mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bioera prive del valore nominale, godimento regolare, eventualmente incrementato per la parte non sottoscritta dai soci di cui al punto (a) che precede, da collocare al pubblico sul mercato con esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti di Bioera ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 18° mese successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo;
(d) emissione di warrant denominati "Warrant Bioera 2010", non destinati alla quotazione, validi ai fini della sottoscrizione di azioni ordinarie Bioera di nuova emissione prive del valore nominale, godimento regolare, da assegnare gratuitamente ed in misura proporzionale al credito vantato dai creditori chirografari della Società con facoltà di conversione in qualunque momento entro tre anni dall'assegnazione e approvazione del relativo regolamento;
(e) aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per l'ammontare di euro 1.000.000 mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bioera, prive del valore nominale, godimento regolare, da porre al servizio esclusivo dei warrant denominati "Warrant Bioera 2010".

Articolo 7

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge. Ciascuna di esse da diritto ad un voto.

Articolo 8

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 15, può emettere, anche a fronte dell'apporto di opera o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

Articolo 10

La Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni, nei casi consentiti dalla legge.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge.

Gli Amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 12

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.
L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione.
E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario della riunione.

Articolo 13

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo all'atto della convocazione delle singole assemblee.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in difetto, dalla persona che sarà designata a maggioranza dei voti dei soci presenti.
L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e disciplinare le discussioni, nonché determinare le modalità e l'ordine delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.
La Società, avvalendosi della facoltà prevista per legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione valuterà con riferimento a specifiche assemblee dei Soci l'opportunità di designare o meno il soggetto destinatario delle deleghe ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 15

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e ulteriore convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori e devono essere registrate nell'apposito libro sociale.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da segretario dell'Assemblea.

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati, e ciò ai fini del rispetto della normativa inderogabile, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi.
Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Ogni socio, nonché i soci, appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.
In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste.
Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iv) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società; nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati

delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
A) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
B) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera A) del precedente paragrafo, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
Qualora il Consiglio di Amministrazione, formato ai sensi della procedura sopra descritta, non includa un numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, vigente il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, appartenente al genere meno rappresentato. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, vigente la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato appartenente al genere più rappresentato eletto per penultimo, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora anche a seguito di tali sostituzioni non si dovesse raggiungere il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato richiesto dalla normativa applicabile, tali membri verranno nominati dall'Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato, in sostituzione del candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.
Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.
In mancanza di pluralità di liste presentate, tutti gli Amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dall'unica lista presentata, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dal candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.
Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e del numero minimo degli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

Articolo 17-*bis*

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei consiglieri per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, in modo da assicurare la presenza di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente.

Articolo 18

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente se questi non è stato nominato dall'Assemblea e può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in casi di assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché nel territorio di uno stato membro all'Unione Europea, e comunque, fatti salvi i poteri riservati dalla legge al Collegio Sindacale, tutte le volte che il Presidente, o su sua propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno tre Amministratori o da almeno due Sindaci effettivi, lo convochi mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma o fax a ciascun consigliere e a ciascun sindaco almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a ventiquattro ore.
Gli amministratori delegati, riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate e in conflitto di interesse.
La comunicazione al Collegio Sindacale viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i membri del Collegio Sindacale. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario della riunione.

Articolo 21

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dalla normativa vigente. In caso di parità di voti, deve intendersi prevalere la volontà espressa dal Presidente.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse soltanto le deliberazioni che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, competente ad assumere le deliberazioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.
Il Consiglio ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge, ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un Amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Articolo 23

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi, e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero ad altro Amministratore appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio e gli Amministratori delegati, ove nominati e nei limiti della delega, hanno facoltà di delegare poteri di rappresentanza per il compimento di singoli atti, o categorie di atti, con la relativa facoltà di firma per la Società.
La firma da parte del Vice Presidente o di altro Amministratore appositamente delegato di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24

Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea ordinaria. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 25

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla vigente normativa e non possono ricoprire l'incarico coloro che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti da norme regolamentari.
L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
Il Collegio Sindacale viene eletto, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ciascuna lista che presenti - considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" - almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco supplente, e ciò ai fini del rispetto della normativa inderogabile, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora la sezione dei "Sindaci Supplenti" di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.
In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste.
Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.
La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.
Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci.
Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, è sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo ivi indicato. Qualora nessun candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenga al genere meno rappresentato, il componente effettivo del genere meno rappresentato è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato.
Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato

almeno pari al numero previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, tali componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista presentata, risalendo la graduatoria dal basso, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, fino a quando il numero dei componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato nominati dall'assemblea non raggiunga il numero minimo previsto dalla normativa applicabile. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, fermo l'obbligo del rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare, in materia di equilibrio tra generi.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
In ogni caso di sostituzione di un Sindaco effettivo resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa, di legge e/o regolamentare, in materia di equilibrio tra generi.

Articolo 26

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni sulle materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2437, comma 2, del codice civile.

Articolo 26-*bis*

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge.
Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tela dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 28

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno costi ripartiti: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle azioni possedute salva diversa disposizione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 29

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 30

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa espresso rinvio e riferimento alle norme del codice civile vigenti in materia di società per azioni nonché alle norme speciali, anche regolamentari, disciplinanti le società emittenti azioni ammesse alla quotazione di borsa.

Articolo 31

Le disposizioni degli articoli 17, 17-bis e 25 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.
In relazione al primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in deroga a quanto previsto agli articoli 17 e 25 in merito alla presentazione di liste con un numero di candidati pari o superiori a tre, queste ultime devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Per allegato:

ALLEGATO "C" AL N. 8405 DI RACCOLTA

bioera

BIOERA S.P.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 16 giugno 2014 in unica convocazione

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati nell'Assemblea di Bioera S.p.A. (la "**Società**" o "**Bioera**") in sede straordinaria e ordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Palestro 6, per il giorno 16 giugno 2014, ore 11.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; delibere inerenti e conseguenti.

2. Deliberazioni in merito alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2013 redatta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti.

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Ogni informazione riguardante modalità e termini:

1) per l'intervento e il voto in Assemblea;
2) per l'esercizio del voto per delega;
3) per l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'Ordine del Giorno;
4) per l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 12 giugno 2014;
5) per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista;
6) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
7) per le informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto; e
8) relativi agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società www.bioera.it, nella sezione "*Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16 giugno 2014*", al quale si rimanda.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto ed unico punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria, il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione le modifiche da apportare allo Statuto sociale al fine di renderlo conforme alla disciplina introdotta dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, che ha modificato gli articoli 147-*ter* e 148 del TUF.

Tale normativa ha imposto alle società quotate di modificare il proprio statuto al fine di prevedere dei criteri di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che assicurino l'equilibrio tra i generi, tali per cui almeno un terzo degli organi sociali sia composto da appartenenti al genere meno rappresentato. Si segnala, tuttavia, che la disciplina transitoria prevista nella medesima Legge 120/2011 prevede che, con riferimento al criterio di riparto tra i generi da rispettare in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla predetta data del 12 agosto 2012, in deroga alla regola generale, debba essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.

In aggiunta, l'articolo 144-*undecies1* del Regolamento Emittenti, come modificato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 120/2011, prevede, tra l'altro, l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel proprio Statuto (a) le modalità di formazione delle liste nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi, fermo restando che i criteri di riparto tra generi si applicano solo per le liste che presentino almeno tre candidati; e (b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi.

Il Regolamento Emittenti chiarisce inoltre che, nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, il relativo numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate successivo al 12 agosto 2012 e per un periodo di 3 mandati consecutivi e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società dovranno essere nominati, ai sensi dei punti 3 e 4 all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, in conformità con quanto previsto dalla disciplina sull'equilibrio tra i generi.

Si rende pertanto necessario che l'Assemblea degli azionisti approvi le necessarie modifiche allo Statuto sociale al fine di prevedere l'applicazione della disciplina in questione per il rinnovo degli organi societari.

Si illustrano di seguito nel dettaglio le proposte di modifica dello Statuto della Società.

Articolo 17

Con riferimento alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società si propone:

- di introdurre un nuovo capoverso che preveda che le liste che presentino almeno tre candidati contengano un numero di appartenenti al genere meno rappresentato, almeno pari a quello richiesto dalla normativa applicabile;

- di introdurre due nuovi capoversi per descrivere la procedura applicabile in caso di presentazione di una sola lista di candidati alla carica di Amministratore e in caso di mancata presentazione di alcuna lista. Inoltre, ai sensi dell'articolo 144-*undecies1* del Regolamento, di inserire un meccanismo che consenta di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi anche nel caso in cui, applicando i criteri previsti per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il genere meno rappresentato non sia presente in un numero almeno pari a quello richiesto dalla normativa. In particolare, il meccanismo proposto prevede che, al verificarsi di tale circostanza, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto per ultimo nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sia sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista, in caso di presentazione di più liste, ovvero dell'unica lista, in caso di assenza di pluralità di liste, secondo l'ordine ivi indicato, appartenente al genere meno rappresentato.

Nuovo articolo 17-*bis* - Si propone di inserire un nuovo articolo che disciplini espressamente le modalità di integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione dalla carica di uno o più dei suoi membri, fermo restando anche in questo caso che l'equilibrio tra i generi deve essere rispettato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea che deliberano in merito all'integrazione.

Articolo 25

Con riferimento alla nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società si propone:

- similarmente con quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di introdurre, anche con riferimento alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, un nuovo capoverso che preveda che le liste che presentino - considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" - almeno tre candidati contengano un numero di appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello richiesto dalla normativa applicabile;

- anche per il Collegio Sindacale, come proposto per il Consiglio di Amministrazione, di prevedere, ai sensi dell'articolo 144-*undecies1* del Regolamento Emittenti, che nel caso di presentazione di due o più liste, qualora all'esito delle votazioni risulti che il Collegio Sindacale non sia composto da un numero di appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello richiesto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto per ultimo nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sia sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, appartenente al genere meno rappresentato;

- di prevedere che, qualora sia presentata una sola lista per la nomina dei sindaci che non contenga alcun membro appartenente al genere meno rappresentato, la nomina di tali membri, in sostituzione dei membri dell'unica lista eletti per ultimi secondo l'ordine progressivo ivi indicato, sia riservata alla competenza dell'assemblea degli azionisti;

- di prevedere l'obbligo del rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi in tutti i casi in cui, per impossibilità di nominare uno o più sindaci con il metodo del voto di lista, uno o più sindaci siano nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge;

- di inserire un nuovo capoverso che preveda il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi in tutti i casi in cui sia necessario sostituire un Sindaco effettivo.

Nuovo articolo 31 - Si propone di inserire un nuovo articolo che preveda che, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 120/2011, le disposizioni in materia di equilibrio sui generi trovino applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

* * *

Si riporta di seguito il testo dettagliato delle modifiche statutarie proposte con il testo a fronte dello Statuto sociale vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 17	**Articolo 17**
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni. I componenti del Consiglio di Amministrazione	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni. **Nella composizione del Consiglio di**

bioera

sono eletti sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ogni socio, nonché i soci, appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Le liste	**Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.** I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti, **nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi,** sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. **Ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati, e ciò ai fini del rispetto della normativa inderogabile, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi.** Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ogni socio, nonché i soci, appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati

bioera

indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iv) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società; nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

A) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iv) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società; nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle

B) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera A) del precedente paragrafo, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.	caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: A) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; B) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera A) del precedente paragrafo, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998

	pari al numero minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. **Qualora il Consiglio di Amministrazione, formato ai sensi della procedura sopra descritta, non includa un numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, vigente il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, appartenente al genere meno rappresentato. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, vigente la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato appartenente al genere più rappresentato eletto per penultimo, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.** **Qualora anche a seguito di tali sostituzioni non si dovesse raggiungere il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato richiesto dalla normativa applicabile, tali membri verranno nominati dall'Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato, in sostituzione del candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo nella lista**	

	che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente. **In mancanza di pluralità di liste presentate, tutti gli Amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dall'unica lista presentata, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dal candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.** **Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e del numero minimo degli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare.**

Articolo 17-*bis*	**Articolo 17-*bis***
Non presente	**In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei consiglieri per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza**

bioera

	dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, in modo da assicurare la presenza di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente.

Articolo 25	**Articolo 25**
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla vigente normativa e non possono ricoprire l'incarico coloro che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti da norme regolamentari. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle	L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla vigente normativa e non possono ricoprire l'incarico coloro che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti da norme regolamentari. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. **Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.** Il Collegio Sindacale viene eletto, **nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi**, dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. **Ciascuna lista che presenti - considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" - almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti ad entrambi**

azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.	**i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco supplente, e ciò ai fini del rispetto della normativa inderogabile, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora la sezione dei "Sindaci Supplenti" di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.** Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto

bioera

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

biera

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà cori la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.	collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata. Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci. **Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, è sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo ivi indicato. Qualora nessun candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenga al genere meno rappresentato, il componente effettivo del genere meno rappresentato è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato.** Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i

biera

	candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. **Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari al numero previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, tali componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista presentata, risalendo la graduatoria dal basso, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, fino a quando il numero dei componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato nominati dall'assemblea non raggiunga il numero minimo previsto dalla normativa applicabile.** Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, **fermo l'obbligo del rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare, in materia di equilibrio tra generi.** In caso di sostituzione di un sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione

	dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. **In ogni caso di sostituzione di un Sindaco effettivo resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa, di legge e/o regolamentare, in materia di equilibrio tra generi.**

Articolo 31	**Articolo 31**
Non presente	**Le disposizioni degli articoli 17, 17-*bis* e 25 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.** **In relazione al primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in deroga a quanto previsto agli articoli 17 e 25 in merito alla presentazione di liste con un numero di candidati pari o superiori a tre, queste ultime devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.**

* * *

Le modifiche statuarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

(i) *di approvare la proposta di modifica degli Articoli 17 e 25 dello Statuto sociale, nonché l'inserimento dei nuovi Articoli 17-bis e 31 dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate;*

(ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera e lo statuto sociale, come modificato, siano iscritti presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati dando mandato al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

> ***Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 di Bioera S.p.A., corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2014, l'Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

In tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Bioera relativo all'esercizio 2013, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2014.

La documentazione di cui all'articolo 154-*ter* del TUF verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge (entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea) presso la sede sociale della Società in Milano, via Palestro 6, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it, sezione "*Investor Relations / Documenti Assembleari/ Assemblea 16 giugno 2014*".

Per ulteriori informazioni si rinvia pertanto a tutti tali documenti.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Bioera S.p.A. che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 87.500;*
- *vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *vista l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma quinto, del D. Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del*

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e
preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 di Bioera S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;
(ii) di destinare l'utile dell'esercizio 2013 pari ad Euro 87.500, nonché parte dell'utile dell'esercizio 2012 non distribuito e riportato a nuovo pari ad Euro 272.502,66, a dividendo per gli azionisti per l'importo complessivo di Euro 360.002,66, pari ad un dividendo unitario per azione di Euro 0,01;
(iii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Deliberazioni in merito alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2013 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria siete chiamati, ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma sesto, del TUF, ad esprimervi in senso favorevole o contrario in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, come rappresentata nella Relazione sulla remunerazione redatta in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 3A, schemi 7-*bis* e 7-*ter*, del Regolamento Emittenti e successive modifiche e integrazioni.

La relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2013 verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, vale a dire entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea, presso la sede sociale della Società in Milano, via Palestro n. 6, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it, sezione "*Investor Relations / Documenti Assembleari/ Assemblea 16 giugno 2014*".

La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con riguardo a tale Relazione sulla remunerazione.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- *esaminata la Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e, in particolare, la sezione prima della suddetta Relazione contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del*

Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e

- *considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma sesto, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

(i) *in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 si conclude il mandato triennale dei membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli azionisti del 4 aprile 2011.

L'articolo 17 dello Statuto sociale stabilisce che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri nominati, e demanda all'Assemblea ordinaria la determinazione di volta in volta del numero di amministratori entro tali limiti.

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato alcuna proposta.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge e di Statuto, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale *ex* art. 122 TUF, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo *ex* art. 93 TUF, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Nessuno può essere candidato in più di una lista; l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

biera

Ogni lista deve contenere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Per le modalità e i criteri di elezione dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, si rimanda alla relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno in parte straordinaria, con la precisazione che, qualora l'Assemblea straordinaria dovesse deliberare di approvare le proposte di cui al citato punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria, le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni inerenti e conseguenti saranno assunte in sede ordinaria sulla base del testo di Statuto come modificato in sede straordinaria. Peraltro, trattandosi della prima applicazione di tale normativa, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria delle modifiche allo Statuto proposte, ai sensi della normativa applicabile deve essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori da nominare, da arrotondare per eccesso all'unità superiore e, quindi, uno nel caso in cui l'Assemblea degli azionisti confermi in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciascuna lista che contenga almeno 3 candidati alla carica di amministratore della Società deve pertanto includere almeno 1 candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Le liste di candidati devono indicare quali dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del TUF e devono essere depositate, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, corredate della prescritta documentazione, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2014) e le stesse possono essere presentate dagli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo quanto stabilito dalla CONSOB con delibera del 29 gennaio 2014, n. 18775. La titolarità della quota di partecipazione deve risultare dall'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge che deve pervenire alla Società, se non disponibile nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 26 maggio 2014. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità:

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;
(ii) di una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato, o concorso a presentare, altre liste;
(iii) del *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
(iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, subordinatamente alla loro rispettiva nomina, la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di

onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; e

(v) delle dichiarazioni dei candidati circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Si ricorda che nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, CONSOB raccomanda ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Società, di depositare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Amministratore della Società, una dichiarazione che (a) attesti l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 147, comma terzo, del TUF e dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi, o (b) specifichi le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, motivando le ragioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza di tali rapporti di collegamento.

Il deposito delle liste e della relativa documentazione a corredo può essere effettuato anche mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata bioera@registerpec.it, unitamente alle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

Qualora alla data del 22 maggio 2014 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste fino al 26 maggio 2014; in tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta all'1,25% del capitale con diritto di voto.

Entro il 26 maggio 2014, le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.bioera.it (sezione *Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16 giugno 2014*).

All'elezione degli amministratori si procederà secondo le previsioni dell'articolo 17 dello Statuto sociale, a cui si rimanda per quanto di seguito non riportato. In particolare, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista più votata e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza) viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati indicati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero di componenti stabilito dall'Assemblea. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione sarà eletto dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 17 dello Statuto.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella

lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito con il primo candidato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, in possesso di tali requisiti di indipendenza ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora anche all'esito di tale procedura non dovesse risultare eletto almeno un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, formato ai sensi della procedura sopra descritta, non includa almeno un amministratore appartenente al genere meno rappresentato, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, appartenente al genere meno rappresentato.

In mancanza di pluralità di liste presentate, tutti gli Amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dall'unica lista presentata, fermo restando la nomina di almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del TUF e di almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina di almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del TUF e di almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Fissazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 17 dello Statuto sociale stabilisce che gli amministratori siano nominati per un periodo non superiore a tre esercizi. Al fine di assicurare stabilità nella gestione della Società, il Consiglio di Amministrazione propone di fissare la durata della carica degli amministratori da nominare in tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale, il compenso degli amministratori è stabilito dall'Assemblea ordinaria, che può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Con riferimento alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato alcuna proposta.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione; qualora l'Assemblea non vi provveda, la nomina è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato alcuna proposta con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione né con riferimento alla determinazione del compenso da attribuire a tale carica.

* * *

In virtù di quanto sopra, con riferimento alla durata della carica del Consiglio di Amministrazione, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

(i) di fissare in tre esercizi la durata della carica degli amministratori da nominare, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016."

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a votare una delle liste che saranno presentate dagli Azionisti in conformità allo Statuto sociale e alla normativa vigente.

Inoltre, in virtù di quanto sopra, in relazione a:

- la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra il minimo di tre e il massimo di undici, come stabilito dall'articolo 17 dello Statuto;
- la determinazione dell'ammontare dei compensi per gli Amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del loro mandato,

Vi invitiamo a formulare le Vostre proposte e ad approvare una di esse.

Infine, con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a proporre e votare la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di uno degli Amministratori neoeletti ai sensi del presente punto all'Ordine del Giorno.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 si conclude il mandato triennale dei membri del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli azionisti del 14 giugno 2011.

L'articolo 25 dello Statuto sociale stabilisce che il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti che restano in carica per 3 esercizi.

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente e al loro compenso.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016

La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, avviene sulla base di liste composte di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale *ex* art. 122 TUF, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo *ex* art. 93 TUF, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Nessuno può essere candidato in più di una lista; l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

Per le modalità e i criteri di elezione dei componenti il nuovo Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, si rimanda alla relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno in parte straordinaria, con la precisazione che, qualora l'Assemblea straordinaria dovesse deliberare di approvare le proposte di cui al citato punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria, le deliberazioni di nomina del Collegio Sindacale e le deliberazioni inerenti e conseguenti saranno assunte in sede ordinaria sulla base del testo di Statuto come

modificato in sede straordinaria. Peraltro, trattandosi della prima applicazione di tale normativa, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria delle modifiche allo Statuto proposte, ai sensi della normativa applicabile deve essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto dei sindaci da nominare, e quindi un sindaco effettivo. Gli azionisti che intendono presentare una lista che concorra per la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale devono includere nella sezione dei sindaci effettivi almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato. Qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, questi devono appartenere a generi diversi.

Si ricorda che tutti i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e devono rispettare i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalla normativa applicabile.

Le liste di candidati devono essere depositate, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, corredate della prescritta documentazione, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2014) e che le stesse possono essere presentate dagli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo quanto stabilito dalla CONSOB con delibera del 29 gennaio 2014, n. 18775. La titolarità della quota di partecipazione deve risultare dall'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge che deve pervenire alla Società, se non disponibile nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 26 maggio 2014. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità:

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;
(ii) di una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste;
(iii) del *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
(iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, subordinatamente alla loro rispettiva nomina, la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Non possono ricoprire l'incarico di sindaco della Società coloro che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti da norme regolamentari.

Si ricorda che nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, CONSOB raccomanda ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Società, di depositare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di sindaco della Società, una dichiarazione che (a) attesti l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 147, comma terzo, del TUF e dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi, o (b) specifichi le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, motivando le ragioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza di tali rapporti di collegamento.

Il deposito delle liste e della relativa documentazione a corredo può essere effettuato anche mediante comunicazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata bioera@registerpec.it, unitamente alle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

Qualora alla data del 22 maggio 2014 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste fino al 26 maggio 2014; in tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta all'1,25% del capitale con diritto di voto.

Entro il 26 maggio 2014, le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.bioera.it (sezione *Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16 giugno 2014*).

All'elezione dei sindaci si procederà secondo le previsioni dell'articolo 25 dello Statuto sociale, a cui si rimanda per quanto di seguito non riportato. In particolare, due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

I sindaci così eletti rimarranno in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, è sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora nessun candidato della lista di maggioranza appartenga al genere meno rappresentato, il componente effettivo del genere meno rappresentato è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati sindaci effettivi e sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Qualora nel

Collegio Sindacale così formato non sia presente almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, tale sindaco sarà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato eletto dell'unica lista presentata, secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà cori la maggioranza di legge, fermo l'obbligo che almeno un sindaco effettivo appartenga al genere meno rappresentato.

Determinazione dei compensi da attribuire ai membri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile la retribuzione annuale da attribuire ai membri del Collegio Sindacale è stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Con riferimento alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato alcuna proposta.

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, l'Assemblea nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale uno dei sindaci effettivi eletti, secondo le modalità previste nell'articolo 25 dello Statuto sociale, dalla lista di minoranza.

In caso di assenza di liste di minoranza, o di elezione per qualsiasi motivo dei sindaci senza l'applicazione del voto di lista, il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, su proposta degli azionisti.

* * *

In virtù di quanto precede Vi invitiamo a nominare, per un periodo di 3 esercizi e fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, i componenti del Collegio Sindacale, votando una delle liste che saranno presentate dagli Azionisti in conformità allo Statuto sociale e alla normativa vigente.

In relazione alla determinazione dell'ammontare dei compensi per i sindaci effettivi e per il Presidente del Collegio Sindacale per l'intera durata del loro mandato, Vi invitiamo a formulare le Vostre proposte e ad approvare una di esse.

Infine, Vi invitiamo a nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e collocato al primo posto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

* * *

bioera

Milano, 30 aprile 2014

Bioera S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione

Copia xerografica conforme all'originale con-
[illegible] di 50 facciate
[illegible] atti nelle
[illegible]
Milano 18 GIU 2014